



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000277
DATA: 06/07/2022 13:48
OGGETTO: Convenzione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna per le attività riguardante il soccorso e trasporto infermi in emergenza e non-emergenza. Anni 2022- 2028

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
In assenza di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Melandri - UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [03-02-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO PS - Emergenza Territoriale Spoke (SC)
- Area DATeR Emergenza e 118 (SS)
- UO Centrale Operativa 118 Area Omogenea Emilia Est (SSD)
- UO Trasporti Sanitari Assistiti (PO)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- Dipartimento Emergenza Interaziendale - DEI
- UO Centrale Operativa 118 (PO)
- Dipartimento Attività Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000277_2022_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Ferro Giovanni; Melandri Laura	03C71EE597BB0EC4BB77722EC4639101 861FB491B170C73E5F8EFC6A0D0D599
DELI0000277_2022_Allegato1.pdf:		07E2CCBA007B9410274E9793FF9693582 7452EF77695456EAF36AF60542B2A45



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000277_2022_Allegato2.pdf:		39AED8E3920FB18092512A1436BC8D10E 8800D8A7B937C9A4550611D8C156F27
DELI0000277_2022_Allegato3.pdf:		8692B1BC14B137E66538F399802D04562 1D02E8F398DA8630ADE94E34838680E
DELI0000277_2022_Allegato4.pdf:		DB12641198DAFDBFBC1CB3575204C97D 43F743D41A8244312380545844060DFE
DELI0000277_2022_Allegato5.pdf:		DF349363FA0AE7484453D59C4065A9C08 B427C08122A8187C8FAAEB235D498F5



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Convenzione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna per le attività riguardante il soccorso e trasporto infermi in emergenza e non-emergenza. Anni 2022- 2028

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore dell'UO Servizi Amministrativi Ospedalieri, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Premesso che:

Fra l'Azienda USL di Bologna e la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna vi è un consolidato rapporto convenzionale inerente il servizio di soccorso e trasporto infermi in emergenza e non-emergenza;

L'AUSL di Bologna con delibera n. 9 del 1/01/2018 ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda USL di Bologna e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna per le attività di soccorso e trasporto infermi sia in emergenza sia in non-emergenza- Anni 2018- 2021" ha stipulato la convenzione scaduta è il 31 dicembre u.s.;

L'AUSL di Bologna con delibera n. 387 del 4/11/2019 ad oggetto "Integrazione alla Convenzione tra Azienda USL di Bologna e la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna per le attività di soccorso e trasporto infermi sia in emergenza che in non-emergenza di cui alla Delibera n. 9/2018" ha integrato la convenzione in essere per ulteriori necessità a suo tempo non previste dal precedente atto convenzionale;

L'AUSL di Bologna con delibera n. 465 del 02/12/2021 ad oggetto "Proroga al 30/04/2022 della convenzione tra l'Azienda USL di Bologna e la Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna per le attività di soccorso e trasporto infermi sia in emergenza sia in non-emergenza- Anni 2018- 2021 di cui alle Delibere 9 /2018 e 387/2019." ha prorogato la convenzione in essere al 30/04/2022;

L'AUSL di Bologna con Protocollo 171/2002 del 4 maggio 2022 ad oggetto "Convenzione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna per le attività di soccorso e trasporto infermi sia in emergenza che in non-emergenza. Proroga al 30/06/2022" ha esteso la proroga al 30/06/2022;

Considerato che:



Il periodo pandemico ha ulteriormente evidenziato la strategicità dei trasporti sanitari e sussiste pertanto la necessità di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione per l'attività di trasporto sanitario in emergenza e di mobilità sanitaria assistita coerenti con quanto previsto dalle indicazioni regionali in materia di accreditamento e con quanto previsto dalla normativa in relazione ai rapporti con le ODV;


l'AUSL di Bologna con delibera n. 459/2021 ha aggiornato il proprio fabbisogno nel quale rientra anche l'attività prevista dalla presente convenzione;

Dato atto del confronto tra le parti che ha portato alla definizione dell'allegata Convenzione in cui trovano esplicitazione gli aspetti economici, organizzativi, tecnici, gestionali e amministrativi validi per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2028;


Per le motivazioni espresse in premessa

Delibera

- di approvare la Convenzione tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna per le attività riguardanti il soccorso e trasporto infermi, Anni 2022 – 2028 allegata al presente atto quale sua parte integrante sostanziale, la cui durata viene allineata a quanto previsto in sede di accreditamento in merito al tempo massimo di utilizzo dei mezzi di soccorso che è fissato in sette (7) anni;
- di approvare gli allegati n. 1. a), 1. b), 1c) e 6) alla Convenzione di cui sopra come parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di rinviare a successivo atto l'approvazione degli allegati n. 2),3), 4) e 5) previsti dalla Convenzione allegata al presente atto;
- di prevedere, per l'attività erogata nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2028, un corrispettivo complessivo di € 45.530.693,46 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 e successive modificazioni, così ripartito alla luce delle attuali condizioni organizzative: € 27.988.239,16 al conto 1071700101, "Trasporti per l'emergenza da privato", € 7.498.354,64 al conto 1071700201, "Trasporto degenti da privato", € 10.044.099,52 al conto 1071700401, "Altri trasporti sanitari da privato";
- di avere previsto nel Bilancio Economico Preventivo dell'Esercizio 2022 l'iscrizione di una spesa complessiva di € 6.504.384,78 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 e successive modificazioni così suddiviso: € 3.998.319,88 al conto 1071700101, "Trasporti per l'emergenza da privato", € 1.071.193,52 al conto 1071700201, "Trasporto degenti da privato", € 1.434.871,36 al conto 1071700401, "Altri trasporti sanitari da privato";



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Luigi Poli



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Convenzione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna per le attività riguardante il soccorso e trasporto infermi sia in emergenza che in non-emergenza - Anni 2022- 2028

Sommario

Sommario	2
Glossario	4
Premesso che:	4
TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI.....	5
Art.1) Valore delle premesse e degli allegati	5
Art.2) Contraenti	5
Art.3) Autorizzazione sanitaria e accreditamento	5
Art.4) Oggetto della convenzione	5
Art. 5) Addetti all’attività oggetto della presente convenzione	7
Art. 6) Mezzi	7
Art. 7) Gestione della Postazioni territoriali di Casalecchio di Reno e Calderara di Reno	7
Art. 8) Direzione Sanitaria	7
Art. 9) Fornitura a CRI dati propria attività	8
Art. 10) Fornitura Sistema di Comunicazione AUSL (PC-CAR, Tablet, Radio, Smartphone, Radio Tetra, SIM) sulle UOM e N. S. in servizio di emergenza/urgenza e mobilità sanitaria.....	8
TITOLO II – ATTIVITÀ DI SOCCORSO INFERMI IN EMERGENZA/URGENZA.....	8
Art. 11) Punto di partenza/base operativa attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza/urgenza.....	8
Art. 12) Referente per l’emergenza/urgenza	8
Art. 13) Dipendenza operativa attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza/urgenza	8
Art. 14) Fornitura apparati Radio.....	8
Art. 15) Registrazione dei servizi di emergenza	9
Art. 16) Guida mezzi di soccorso di proprietà dell’AUSL	9
Art. 17) Check list UOM per attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza/urgenza	9
Art. 18) Assistenza ad eventi e manifestazioni di massa programmate e/o estemporanee	9
TITOLO III – TRASPORTO SANITARIO A MEZZO AMBULANZE E NAVETTE SANITARIE.....	10
Art. 19) Punto di partenza e sosta dell’attività di trasporto infermi con ambulanza e N.S.....	10
Art. 20) Modalità di servizio dell’attività di trasporto sanitario	10
Art. 21) Servizi di trasporto sanitario leggero a mezzo Navetta Sanitaria (N.S.)	10
Art. 22) Referente per il trasporto infermi	11
Art. 23) Dipendenza operativa attività trasporto sanitario.....	11
Art. 24) Descrizione del “Sistema di Comunicazione” dell’AUSL alle UOM e N.S. per l’attività di trasporto infermi.....	11
Art. 26) Check list UOM e N.S. attività trasporto infermi.....	11
TITOLO IV – RAPPORTI ECONOMICI.....	12
Art. 27) Remunerazione dell’attività	12
Art. 27.1) Modalità di rimborso dei costi del personale dipendente	12
Art. 27.2 Modalità di rimborso altri costi	13
Art. 28 Fatturazione	13
Art. 28.1 Fatturazione in acconto	13
Art. 28.2 Fatturazione a conguaglio	13
Art. 29 Tempi di pagamento	13
Art. 30 Revisione valorizzazione rimborsi	13
TITOLO V – OBBLIGHI	14
Art. 31 Trattamento dei dati personali: nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.	14
Art. 32) Responsabilità delle forniture.....	14
Art. 33) Divieto di gestire in proprio le chiamate di soccorso	15
Art. 34) Sicurezza degli addetti.....	15
Art. 35) Formazione.....	16
Art. 35.1) Enti accreditati all’erogazione della formazione.....	16

Art. 35.2) Rendiconto dei livelli formativi	16
Art. 36) Assicurazione	16
Art. 37) Danni a terzi	16
Art. 38) Vestiario	16
Art. 39) Sanificazioni e manutenzione di mezzi e presidi	17
Art. 40) Mensa	17
Art. 41) Smaltimento rifiuti	17
Art. 42) Presa in carico del paziente, documentazione sanitaria ed effetti personali	17
Art. 43) Biancheria.....	17
Art. 44) Approvvigionamento Materiale sanitario di consumo, presidi e farmaci	17
Art. 45) Ossigeno	18
Art. 46) Medicina preventiva	18
Art. 47) Pubblicizzazione dell'attività	18
Art. 48) Divieto di accettazione di emolumenti derivanti dal servizio	18
Art. 49) Rilascio della documentazione all'utenza	18
Art. 50) Gruppo di monitoraggio della qualità del servizio e gestione delle segnalazioni	18
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	19
Art. 51) Eventi eccezionali.....	19
Art. 51) Variazioni di legge e norme imperative	19
Art. 52) Controversie	19
Art. 53) Sospensione della convenzione	19
Art. 54) Durata dell'accordo	19
Indice dei allegati	20

Glossario

- ✓ **AUSL:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
- ✓ **CRI:** Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna
- ✓ **GVDS:** Gruppi Volontari del Soccorso aderenti alla Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna
- ✓ **ODV:** Organizzazione di volontariato
- ✓ **SSR:** Servizio Sanitario Regionale
- ✓ **AZOSP:** Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola – Malpighi
- ✓ **DGR 44/2009:** Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 44 del 26 gennaio 2009;
- ✓ **IOR:** Istituti Ortopedici Rizzoli
- ✓ **Imola:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
- ✓ **Le parti:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna
- ✓ **Centrale 118:** Centrale Operativa 118 Emilia Est
- ✓ **COU:** Centrale Operativa Unica
- ✓ **SAO:** Servizi Amministrativi Ospedalieri
- ✓ **N.S.:** Navette sanitarie
- ✓ **UOM:** Unità operativa mobile, comprende mezzo, e minimo 2 operatori a seconda della caratteristiche
- ✓ **UOM BLS:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore
- ✓ **UOM ILS:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e infermiere
- ✓ **H24:** Turno operativo di 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
- ✓ **Emergenza:** L'insieme delle attività di soccorso e trasporto infermi gestite della Centrale 118 Emilia Est
- ✓ **MSA:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria assistita (l'insieme dei trasporti non in emergenza nel suo complesso) svolta con ambulanze ed equipaggio composto da 2 operatori gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **MSL:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria leggera svolta con veicoli all'uopo equipaggiati (navette sanitarie) ed equipaggio composto da un operatore gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **InterH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati fra presidi diversi (es. Ospedale Maggiore – Ospedale Bellaria) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **IntraH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati all'interno di un presidio (es. all'interno dell'Ospedale Sant'Orsola) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **PCAP:** Ufficio distrettuale dell'Ausl di Bologna che funga da Punto di coordinamento dell'assistenza primaria
- ✓ **Allegato tecnico:** Documentazione specifica che costituisce parte integrante della presente convenzione

Premesso che:

- fra la Croce Rossa ODV Comitato di Bologna e l'Azienda USL di Bologna esiste fin dalla costituzione di quest'ultima un rapporto convenzionale per l'attività di soccorso e di trasporto infermi non urgente;
- con la delibera n. 74 del 20/02/2015 fu approvata la convenzione fra l'AUSL di Bologna e la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna per le attività di soccorso e trasporto infermi sia in emergenza sia in non emergenza per gli anni 2015 - 2018;
- successivamente all'approvazione della delibera 74/2015 sorsero ulteriori necessità, non meglio specificate nell'atto convenzionale, in merito a modalità organizzative e/o gestionali sia dell'attività in emergenza sia dell'attività non in emergenza che furono recepite con delibera n. 341 del 1/12/2015;
- con la delibera n. 9 del 18/01/2018 fu approvata la convenzione fra l'AUSL di Bologna e la Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna per le attività di soccorso e trasporto infermi sia in emergenza sia in non emergenza per gli anni 2018 - 2021;
- Successivamente all'approvazione della delibera n. 9/2018 sono sorte ulteriori necessità a suo tempo non previste nell'atto convenzionale, con particolare riferimento all'incremento della retribuzione del personale dipendente per il recepimento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e reperimento di personale volontario sia per quanto riguarda l'attività di emergenza che per l'attività non in emergenza che furono recepite con delibera n. 387 del 4/11/2019;
- alla luce dell'importante incremento di attività legata alla pandemia COVID-19 e richiesta negli anni 2020 e 2021 sia dalla Centrale Emilia Est per quanto riguarda l'attività di soccorso sia dalla Centrale Operativa Unica per quanto riguarda il trasporto infermi non urgente, è stato necessario un ingente ricorso all'assunzione di personale dipendente;
- la presente convenzione recepisce i risultati emersi dagli incontri tecnici fra la Direzione della Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna e l'Ufficio preposto dell'Unità Operativa Servizi Amministrativi Ospedalieri dell'Ausl di Bologna.

TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI

Art.1) Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione e i documenti ivi richiamati si intendono conosciuti e validati dalle Parti e ci si impegna reciprocamente a comunicare tempestivamente ogni variazione in corso d'opera.

Art.2) Contraenti

- Azienda USL di Bologna (sede legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna), C.F. e P.I. 02406911202 rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Paolo Bordon;
- Croce Rossa Italiana ODV Comitato di Bologna (sede legale: Via del Cane, 9 - 40124 Bologna), C.F. e P.I. 03337831204 rappresentata dal Presidente, Dr. Marco Migliorini;

Art.3) Autorizzazione sanitaria e accreditamento

La Legge Regionale n° 2/80 non prevede, per la CRI, l'autorizzazione sanitaria specifica per l'attività di trasporto infermi e soccorso effettuata a mezzo ambulanza.

La CRI ha presentato regolare domanda di accreditamento ed ha avuto la visita da parte della Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per la verifica dei criteri. In attesa della conclusione del percorso e del rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo da parte della Regione Emilia-Romagna, anche alla luce della modifica della natura giuridica intervenuta nel frattempo, la presente convenzione esplicita i contenuti e le modalità contrattuali fra la CRI e l'AUSL esplicitando una modalità contrattuale che si ritiene conforme ai criteri di accordi di fornitura previsti dall'accREDITAMENTO.

Art.4) Oggetto della convenzione

Premesso che:

- L'AUSL è titolare e responsabile della funzione del servizio di emergenza e del servizio di MSA e MSL;
- La Centrale 118 e la COU regolano, ognuno per il proprio ambito, il servizio sotto il profilo operativo/funzionale con la responsabilità della gestione delle chiamate e la definizione della destinazione dei pazienti, l'oggetto della convenzione è costituito dalle attività sottoelencate:
- La sommatoria delle ore sottoelencate costituisce la richiesta minima aziendale al momento della stesura della convenzione e potrà essere variata in positivo o in negativo dopo accordo fra le Parti.

a) *Emergenza e soccorso sanitario prestato a mezzo ambulanze, gestiti dalla Centrale 118;*

- 4 UOM BLSD con postazione nel Distretto di Bologna – Comune di Bologna per un totale di 14.304 ore annue;
- 2 UOM ILS con postazione nel Distretto di Bologna – Comune di Bologna per un totale di 17.520 ore annue;
- 1 UOM BLD con postazione nel Distretto Pianura Ovest – Comune di Calderara di Reno per un totale di 4.380 ore annue;
- 1 UOM BLD con postazione nel Distretto Reno, Lavino, Samoggia – Comune di Casalecchio di Reno per un totale di 6.953 ore annue;
- 1 UOM ILS con postazione nel Distretto Savena Idice – Comune di San Lazzaro di Savena per un totale di 8.760 ore annue;
- 1 UOM (solo mezzo e autista) con postazione nel Distretto Savena Idice – Comune di Loiano per totale di 5.568 ore annue;
- 2 UOM BLSD con postazione nel Distretto Savena Idice – Comune di Loiano per totale di 2.484 ore annue;
- 1 UOM BLSD con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Castel d'Aiano per totale di 1.004 ore annue;
- 1 UOM BLSD con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Gaggio Montano per totale di 2.555 ore annue;

- 1 UOM BLSD con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Lizzano in Belvedere per totale di 1.460 ore annue;
- 1 UOM ILS con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Gaggio Montano per totale di 3.263 ore annue;
- 1 UOM ILS con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Lizzano in Belvedere per totale di 1.482 ore annue;
- 1 UOM BLSD con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Marzabotto per totale di 1.807 ore annue;

Le modalità di servizio, la presenza o meno di volontari sulle UOM e la dislocazione per postazione, le giornate e orari di presenza saranno descritti nell'allegato tecnico n. 1a.

b) Trasporto sanitario a mezzo ambulanza, e/o con Navette sanitarie all'interno del sistema gestito dalla COU:

- 4 UOM BLSD con postazione nel Distretto di Bologna – Comune di Bologna per un totale di 8.610 ore annue;
- 4 UOM ILS con postazione nel Distretto di Bologna – Comune di Bologna per un totale di 13.903 ore annue;
- 1 Navetta sanitaria con postazione nel Distretto di Bologna – Comune di Bologna per un totale di 3.787 ore annue;
- 1 UOM BLSD con postazione nel Distretto Savena Idice – Comune di Loiano per totale di 372 ore annue;
- 1 UOM ILS con postazione nel Distretto Savena Idice – Comune di Loiano per totale di 3.443 ore annue;
- 2 UOM BLSD con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Gaggio Montano per totale di 1.533 ore annue;
- 2 UOM BLSD con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Alto Reno Terme per totale di 768 ore annue;
- 2 UOM BLSD con postazione nel Distretto Appennino Bolognese – Comune di Vergato per totale di 4.693 ore annue;
- 1 UOM BLSD con postazione nel Territorio di Imola – Comune di Medicina per totale di 1.004 ore annue;

Le modalità di servizio, la presenza o meno di volontari sulle UOM e la dislocazione per postazione, le giornate e orari di presenza saranno descritti nell'allegato tecnico n. 1b.

c) Trasporto sanitario a mezzo ambulanza, e/o con Navette sanitarie con assegnazione ciclica e diretta dell'utente a CRI

Gestione con UOM BLSD e/o Navette sanitarie, a seconda della situazione clinica e logistica dell'utente di:

- 43 utenti medi a settimana per una stima di circa 10.920 ore nei Distretti di Bologna – Reno Lavino Samoggia e Pianura Ovest;
- 5 utenti medi a settimana per una stima di circa 1.456 ore nel Distretto Appennino Bolognese;
- 3 utenti medi a settimana per una stima di circa 936 nel Distretto Savena Idice

Le modalità di assegnazione, la presenza o meno di volontari sulle UOM e sulle navette saranno descritti nell'allegato tecnico n. 1c.

Art. 5) Addetti all'attività oggetto della presente convenzione

Per i servizi e le attività oggetto della presente convenzione CRI si avvarrà di addetti volontari e dipendenti in possesso dei requisiti previsti per la Clinical Competence e la formazione di cui alla DGR 44/2009. Gli addetti opereranno secondo i protocolli stabiliti dalla Centrale 118 per quanto riguarda l'attività specifica di soccorso e trasporto infermi in emergenza-urgenza e dalla COU per l'attività di MSA e MSL.

Art. 6) Mezzi

CRI è tenuta a utilizzare mezzi in perfetta efficienza e pienamente rispondenti alle normative tecniche e alla normativa in merito all'accreditamento delle strutture di soccorso e trasporto infermi, DGR 44/2009.

CRI si impegna, affinché l'attività sia resa con continuità per il periodo previsto dall'accordo, all'eventuale necessaria sostituzione dei veicoli impegnati nel servizio con altri aventi caratteristiche similari.

Per i requisiti tecnologici minimi dei mezzi si vedano quelli specifici per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi allegati alla DGR 44/2009, tenendo conto delle differenti dotazioni per le UOM Ambulanza con infermiere e con soccorritore.

Allo scadere dei 7 anni di vetustà dei mezzi, quelli che non abbiano raggiunto i 250.000 Km potranno essere utilizzati, in deroga a quanto espresso nella Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 44 del 26 gennaio 2009, come mezzi di back up per ulteriori 2 anni o fino al raggiungimento dei 250.000 km.

In caso di necessità di messa in servizio, programmata e/o di breve durata, del mezzo di back up in deroga, la CRI si impegna a gestire l'evento trasferendo sull'attività di emergenza un mezzo rispondente alle caratteristiche di cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 44 del 26 gennaio 2009 trasferendo sull'attività di trasporto non urgente il mezzo in deroga per il tempo strettamente necessario alla risoluzione del problema. In caso di eventi che rendano necessaria la messa in servizio prolungata nel tempo del mezzo di back up in deroga, la CRI si impegna a informare nel più breve tempo possibile la Centrale 118 e l'ufficio competente dei SAO in modo da affrontare il problema collegialmente, prevedendo anche la possibilità da parte dell'AUSL di fornire alla CRI un mezzo sostitutivo della flotta AUSL rispondente in pieno alla normativa di cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 44 del 26 gennaio 2009 fino alla risoluzione del problema.

Per le N.S. si vedano i requisiti e le dotazioni previste (Check List Allegato n° 2)

I mezzi di CRI adibiti all'emergenza dovranno recare all'esterno la livrea "Veicolo Convenzionato 118"; livrea i cui costi sono a carico della stessa CRI.

Art. 7) Gestione della Postazioni territoriali di Casalecchio di Reno e Calderara di Reno

Le postazioni territoriali del 118 fanno parte del "Sottosistema di emergenza territoriale" e sono sede di sosta e di partenza delle UOM che effettuano l'attività di emergenza/urgenza. Le postazioni possono essere realizzate all'interno di strutture ospedaliere, di strutture territoriali pubbliche o di specifiche strutture gestite da CRI, ovvero realizzate per lo specifico scopo e del tutto indipendenti da altre strutture. CRI assume, su mandato dell'AUSL, ognuna per i rispettivi punti di partenza/sosta, la gestione delle postazioni di Casalecchio di Reno e Calderara di Reno dotandole di quanto previsto dalla DGR 44/2009. La gestione delle postazioni territoriali di Casalecchio di Reno e Calderara di Reno potrà essere oggetto di modifica e/o disdetta da ambo le parti, con un preavviso di almeno 15 (quindici) mesi

Art. 8) Direzione Sanitaria

Con la firma della presente convenzione si dichiara che il Direttore Sanitario di CRI è iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici. Il Direttore Sanitario di CRI è direttamente responsabile della corretta e puntuale conoscenza e applicazione, da parte degli operatori, delle procedure, dei protocolli e delle normative sanitarie vigenti, nonché dei protocolli sanitari stabiliti dal Servizio di Emergenza Territoriale competente per territorio e dalla COU, i cui contenuti sono concordati. L'AUSL e l'AZOSP, sia per l'attività di soccorso in emergenza sia per l'attività di MSA, dovranno garantire l'accesso, la consultazione e, se richiesta, l'assistenza alla comprensione dei protocolli operativi vigenti.

Art. 9) Fornitura a CRI dei dati della propria attività

Con la firma della presente convenzione e per tutta la durata della stessa l'AUSL fornirà a CRI tutti i dati di attività, sia di emergenza sia di Mobilità Sanitaria Assistita, secondo le matrici e le modalità concordate tra le parti di cui all'Allegato n. 3. Sarà cura e compito dell'AUSL registrare e conservare i dati di ogni servizio riguardante l'attività sui propri server.

Art. 10) Fornitura Sistema di Comunicazione AUSL (PC-CAR, Tablet, Radio, Smartphone, Radio Tetra, SIM) sulle UOM e N. S. in servizio di emergenza/urgenza e mobilità sanitaria.

Per tutta la durata della presente convenzione sarà mantenuta in essere la fornitura a CRI dei "Sistemi di Comunicazione" definiti dalle Check list (vedi Allegato n° 2) utilizzati per le attività coordinate dalla Centrale 118 e dalla COU.

I costi d'installazione e/o manutenzione dei suddetti presidi sono a carico dell'AUSL di Bologna per quanto di sua spettanza.

TITOLO II – ATTIVITÀ DI SOCCORSO INFERMI IN EMERGENZA/URGENZA

Art. 11) Punto di partenza/base operativa attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza/urgenza

CRI è tenuta ad utilizzare basi operative/Punto di partenza rispondenti alle caratteristiche delle Postazioni Territoriali 118, di cui alla DGR 44/2009. I punti di partenza e/o base operativa delle UOM impiegate nell'attività di Soccorso e trasporto infermi in emergenza/urgenza possono essere presso le sedi di CRI o presso gli ospedali e/o strutture dell'AUSL, come da specifiche di cui alla DGR 44/2009.

Le UOM, oltre a svolgere la propria attività nel territorio di riferimento della postazione, potranno essere inviate - a insindacabile decisione della Centrale Operativa 118 – anche in Province diverse da quella della Città Metropolitana di Bologna. Qualora i mezzi previsti dall'accordo (ivi compreso quelli in pronta disponibilità) fossero già impiegati in altri servizi urgenti, o quando sullo stesso evento fosse necessario l'invio di più mezzi, la Centrale Operativa potrà richiedere l'invio di mezzi aggiuntivi.

Art. 12) Referente per l'emergenza/urgenza

CRI nomina un Referente per l'emergenza, e i suoi sostituti, il cui compito è quello di coordinarsi in merito a qualsivoglia problematica inerente la gestione e/o l'organizzazione dell'attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza con:

- I Direttori delle Unità Operative di Emergenza Territoriale competenti per territorio;
- Il Responsabile infermieristico della Centrale Operativa 118 o suo delegato;
- Il Responsabile medico della Centrale Operativa 118 o suo delegato;

Il referente fornisce alla CO 118 un recapito telefonico e mail al fine di essere reperibile dalla Centrale stessa.

Art. 13) Dipendenza operativa attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza/urgenza

Le UOM dell'emergenza in servizio, sia durante gli orari di disponibilità di cui all'Allegato n. 1), sia attivate estemporaneamente, possono operare esclusivamente per conto della Centrale 118. Nel caso si registri la necessità di attingere UOM dalla flotta COU, i mezzi saranno gestiti dalla Centrale 118 sulla base delle Linee guida interne al servizio.

Art. 14) Fornitura apparati Radio

Stante la nota n. 18322 del 10/05/2000, con la quale la Regione Emilia-Romagna (RER) definiva il programma di adeguamento strutturale e normativo del sistema radio regionale per l'emergenza sanitaria, l'AUSL ha dotato di apparati radio portatili veicolari e di cellulari di servizio CRI, secondo quanto previsto dall'Allegato 3), tali apparati sono canalizzati con le frequenze rientranti nella rete radio per l'emergenza e i costi per eventuali manutenzioni e sostituzioni sono a diretto carico dell'AUSL.

CRI s'impegna a garantire l'accesso dei tecnici agli apparati radio tutte le volte che necessitino di assistenza. Per mantenere la regolarità degli atti di concessione delle dotazioni radio, CRI si impegna, inoltre, a comunicare alla Centrale 118 eventuali dismissioni e/o sostituzioni di ambulanze adibite al servizio di

soccorso e trasporto infermi in emergenza o la necessità di ulteriori apparati in caso di ampliamento della flotta mezzi. La frequenza da utilizzare nell'emergenza è quella della rete sincrona 118 della provincia di Bologna. Le UOM di CRI, adibite esclusivamente al servizio di soccorso e trasporto infermi in emergenza, durante l'attività oggetto dell'Accordo assumeranno le sigle radio specificate nell'Allegato 5).

Art. 15) Registrazione dei servizi di emergenza

Ogni servizio espletato dalle UOM, oltre ad essere registrato sul Server della Centrale 118, dovrà essere registrato sugli appositi moduli forniti dall'AUSL (scheda intervento ILS o BLSD).

Fino all'informatizzazione delle schede ILS e BLSD da parte dell'AUSL, la conservazione e l'archiviazione primaria della suddetta modulistica, nel rispetto della normativa sulla privacy, spetta a CRI per un periodo minimo di 10 anni.

Al termine del periodo minimo di conservazione CRI potrà richiedere all'AUSL lo smaltimento della documentazione. Sarà cura dell'AUSL ottenere il nulla osta della Sovrintendenza ai beni archivistici per smaltire i documenti di cui sopra, in analogia con quanto avviene per la restante documentazione aziendale contenente dati personali

Art. 16) Guida mezzi di soccorso di proprietà dell'AUSL

L'AUSL, con la firma della presente convenzione, autorizza in caso necessità e urgenza, gli operatori della CRI alla guida dei propri mezzi di soccorso. In tal caso l'AUSL garantisce a CRI la copertura assicurativa per RCA ed RCT. L'AUSL si impegna ad inviare a CRI annualmente, copia delle polizze suddette.

Art. 17) Check List UOM per attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza/urgenza

CRI è tenuta a dotare le proprie UOM, oltre che con quanto previsto dai requisiti di cui alla DGR 44/2009, anche con le tipologie e quantità di prodotti e/o attrezzature indicate nelle Checklist dell'Allegato n° 2, ove sono anche definiti l'imputazione dei costi della fornitura, delle manutenzioni e del ripristino a carico dell'AUSL o di CRI

Art. 18) Assistenza ad eventi e manifestazioni di massa programmate e/o estemporanee

Si definisce "manifestazione o evento di massa" l'esposizione di un gruppo o moltitudine di persone ad una riunione o raduno. Vista la Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 609 del 25 maggio 2015, avente ad oggetto il "Recepimento dell'accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano" delle <<Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate>> (del 5/08/14, rep. atti n. 91), l'AUSL, di comune accordo con il CRI, stabilisce quanto segue:

- Le manifestazioni e gli eventi di massa, programmati o estemporanei, sono inquadrati nell'ambito delle attività di emergenza extra-ospedaliera;
- A cura della Centrale 118, in base all'algoritmo di Maurer, saranno calcolate le risorse che gli organizzatori di eventi/manifestazione sono tenuti ad assicurare;
- È responsabilità della Centrale 118 definire le risorse complessivamente necessarie per l'assistenza sanitaria e quante di queste richiederne eventualmente, di volta in volta, a CRI;

Su richiesta della AUSL, sia per manifestazioni estemporanee sia per altri eventi a carattere continuativo, con le modalità di preavviso concordate, la presenza di Ambulanza con autista e soccorritore e/o di team di soccorso a piedi, si stabilisce quanto segue:

1. la CRI concorda di fornire l'attività di assistenza sanitaria compatibilmente con le disponibilità delle risorse del momento, secondo i Protocolli Operativi dell'Azienda USL vigenti;
2. La Centrale 118 potrà utilizzare le UOM e il team di soccorso messo a disposizione secondo le necessità concordate;
3. Nel caso di manifestazioni/eventi privati i cui gli organizzatori non abbiano provveduto ad informare direttamente la Centrale 118, CRI, se interpellata direttamente, si impegna comunque a raccordarsi con la Centrale e ad informarla della propria presenza;
4. Sarà compito della CRI, organizzare tutte le fasi concernenti la gestione delle proprie risorse, lasciando all'AUSL/118 il rapporto con altri enti di assistenza coinvolti nell'evento.

Il riconoscimento economico relativo all'impegno di UOM e/o team di soccorso è esplicitato nei successivi artt. 27.1 e 27.2.

TITOLO III – TRASPORTO SANITARIO A MEZZO AMBULANZE E NAVETTE SANITARIE

Art. 19) Punto di partenza e sosta dell'attività di trasporto infermi con ambulanza e N.S.

I punti di partenza e sosta delle Ambulanze e Navette Sanitarie impiegate nell'attività di trasporto infermi possono essere presso la sede di CRI o presso punti interni di ospedali e/o strutture dell'AUSL.

Nel caso in cui il punto di partenza sia presso la sede di CRI, esso deve essere rispondente a quanto previsto dalla DGR n. 44/2009.

Art. 20) Modalità di servizio dell'attività di trasporto sanitario

Il responsabile infermieristico della COU, sulla base del monte ore di cui all'Art. 4), definisce il numero di UOM e N.S. giornaliere necessarie e concorda con CRI la loro distribuzione oraria che sarà soggetta a verifica quadrimestrale, in base all'andamento della domanda, determinando un'eventuale riallocazione delle risorse disponibili nelle diverse fasce orarie giornaliere, comunque concordata e compatibile con le norme sul lavoro.

In caso di necessità, in accordo con CRI, la COU può richiedere l'incremento di mezzi, e/o l'estensione oraria di mezzi già in servizio.

Le UOM e le N.S. di CRI nei giorni e negli orari di servizio effettuano esclusivamente servizi loro assegnati dalla COU.

Le parti concordano di definire degli standard di servizio relativamente ai tempi di spostamento nelle aree periferiche della Città Metropolitana, da intendersi come ambiti territoriali esterni al Comune di Bologna o immediatamente limitrofi, con attenzione alle percorrenze fra presidi ospedalieri, che potranno essere utilizzati per la definizione dei tempi di chiusura servizio (Cfr. Allegato n. 4).

Art. 21) Servizi di trasporto sanitario leggero a mezzo Navetta Sanitaria (N.S.).

Premesso che il trasporto sanitario ha livelli di complessità e fabbisogni assistenziali diversi, graduati in relazione alla situazione dello specifico paziente, che può modificarsi anche in relazione ai trattamenti, le parti concordano che la presente convenzione tratta esclusivamente servizi strettamente sanitari, compresi nei LEA o nelle indicazioni Regionali o regolamentari aziendali (non svolti per ragioni sociali o logistiche), che di norma vengono effettuati con ambulanza. In ragione comunque della valutazione effettuata dai richiedenti il servizio o dalla COU, attraverso l'intervista ai servizi sanitari richiedenti il trasporto, qualora lo stato del paziente lo permetta, il trasporto può essere svolto con mezzi sanitari specifici, diversi dall'ambulanza, le c.d. Navette Sanitarie. Tali mezzi sono pertanto da considerarsi integrativi ai servizi svolti in ambulanza, essendo di fatto complementari, svolti in un'ottica di corretto utilizzo delle risorse in relazione al bisogno. In particolare, trattasi di trasporti per pazienti in trattamento emodialitico, pazienti assistiti al domicilio e, più in generale, pazienti le cui condizioni cliniche e posturali permettono il trasporto con mezzi sanitari specifici diversi dall'ambulanza, qualora ve ne fosse la necessità.

Si specifica che il medesimo paziente potrebbe svolgere il trasporto di andata verso il punto di erogazione della prestazione, es. centro dialisi, con la Navetta sanitaria e il ritorno, post trattamento in ambulanza: in questo senso, si spiega il concetto di integrazione e sussidiarietà, non essendo prevista una assegnazione ad una tipologia di mezzo.

Il trasporto mediante Navette Sanitarie è oggettivamente integrato e funzionalmente collegato con quello delle ambulanze (UOM) nella gestione unitaria del sistema unico di coordinamento dei trasporti della COU dell'AUSL.

Tale tipologia di attività ha l'indubbio vantaggio di offrire un servizio che, potendo anche essere plurimo, risponde a una crescente domanda di mobilità per bisogni sanitari di una fascia di popolazione per la quale, pur non ravvisandosi ancora la stringente necessità dell'ambulanza, deve comunque usufruire di un trasporto tutelato (con soccorritore, con presenza di strumenti di intervento e collegamento con la centrale) e non di mero accompagnamento.

L'integrazione tra Navette Sanitarie e Ambulanze garantisce una "continuità assistenziale" al paziente, e quindi una pianificazione e progettazione efficace, efficiente ed economica dell'attività da svolgere, insieme

alla garanzia di effettività dei principi di “qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi” fissati dall’art. 142, comma 5-ter, D.Lgs. 50/2016;

Art. 22) Referente per il trasporto infermi

CRI è tenuta a nominare un rappresentante come “Referente per il trasporto infermi” il cui compito è quello di coordinarsi con il Responsabile infermieristico della COU o suo delegato, in merito a qualsivoglia problematica inerente la gestione e/o l’organizzazione dell’attività di trasporto infermi.

Art. 23) Dipendenza operativa attività trasporto sanitario.

Le UOM e le N.S. in servizio durante gli orari di disponibilità o in attivazione estemporanea, possono operare esclusivamente per conto della COU, che ne cura il coordinamento. Nel caso si registri la necessità di attingere UOM dalla flotta 118 i mezzi saranno gestiti dalla COU sulla base delle Linee guida interne al servizio.

Art. 24) Descrizione del “Sistema di Comunicazione” dell’AUSL alle UOM e N.S. per l’attività di trasporto infermi.

Il sistema consiste in un software gestionale che ha tra i suoi moduli quello info-telematico di trasmissione dei servizi di Mobilità Sanitaria (MSA) dalla Postazione di Assegnazione di Centrale ai PDA a bordo dei mezzi (UOM/N.S.) e viceversa (Cfr. Istruzioni AUSL di riferimento).

I Dispositivi mobili (tablet o smartphone) sono dotati di appositi software deputati a rilevare e comunicare, nel rispetto delle normative e ad intervalli regolari impostabili le coordinate GPS e, con l’intervento dell’operatore a bordo del mezzo, lo stato dei servizi di MSA (es. inizio del servizio di MSA, sospensione, arrivo ecc.).

Art. 25) Sistema COU, apparato Mobile e coordinate GPS per l’attività di Trasporto infermi

L’azienda USL ha la necessità di disporre delle coordinate dei mezzi in tempo reale e di conservarle per il tempo necessario consentito dalla normativa vigente. Inoltre ha la necessità di disporre delle coordinate dei mezzi in tempo reale e di conservarle per il tempo necessario consentito dalla normativa vigente.

A tal fine il sistema Infotelematico della COU trasmette ai terminali mobili, di cui sono dotate le unità operative in servizio, la distinta dei viaggi da espletare. Esso migliora la qualità del servizio, diminuendo la possibilità di errori di comunicazione relativi all’ubicazione dei luoghi da raggiungere, all’anagrafica del paziente, ecc. Riduce, altresì, il numero di comunicazioni verbali necessarie per notificare il raggiungimento delle varie tappe e comprime notevolmente i tempi di gestione del servizio di MSA lato COU.

In particolare le coordinate GPS dei mezzi in servizio di MSA saranno rilevate a intervalli di 30 secondi dall’AUSL che provvederà a visualizzarle in punti specifici del proprio sistema di cartografia.

I dati oggetto di registrazione sono conservati dall’AUSL attraverso opportune metodologie di sicurezza, conformemente alle direttive del Garante alla Privacy.

In nessun modo l’AUSL può venire a conoscenza della composizione degli equipaggi, né per converso CRI può avere accesso ai dati delle registrazioni conservati dall’AUSL.

Per il dettaglio delle informazioni scambiate e le metodologie di sicurezza e conservazione (Cfr. Allegato n. 5 - Informazioni scambiate tra i sistemi informativi AUSL e CRI e relativi sistemi di sicurezza).

Art. 26) Check list UOM e N.S. attività trasporto infermi

CRI è tenuta a dotare le proprie UOM e N.S., oltre che con quanto previsto dai requisiti di cui alla DGR 44/2009, anche con le tipologie e quantità di prodotti e/o attrezzature indicate nelle Check List dell’Allegato n. 2), ove sono anche definiti l’imputazione dei costi della fornitura, delle manutenzioni e del ripristino carico dell’AUSL o di CRI.

TITOLO IV – RAPPORTI ECONOMICI

Art. 27) Remunerazione dell'attività

La CRI, costituitasi in ODV, si caratterizza per una situazione di importante presenza di volontariato nel territorio del Distretto "Appennino Bolognese" e per un utilizzo più marcato del personale dipendente nelle altre aree del territorio dell'AUSL.

Date queste caratteristiche e considerato quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 in materia di rapporti economici con le ODV, nonché le indicazioni regionali, si ritiene di procedere alla attuazione della modalità del rimborso dei costi per l'attività svolta, suddividendo il costo riferito al personale dipendente dai restanti costi, secondo le modalità meglio specificate nei successivi articoli.

Art. 27.1) Modalità di rimborso dei costi del personale dipendente

Sulla base dell'attività definita all'art. 4 si concorda che gli uffici competenti della CRI e dei SAO pianifichino, all'inizio di ogni esercizio, un budget orario che è la base di partenza per il calcolo del rimborso dei costi sostenuti per personale dipendente che opera per l'attuazione del presente accordo, secondo i seguenti criteri:

- 100% dei costi sostenuti per gli infermieri adibiti esclusivamente all'attività del presente accordo;
- 100% dei costi sostenuti per autisti soccorritori adibiti esclusivamente all'attività del presente accordo;
- 100% dei costi sostenuti per il responsabile operativo adibito esclusivamente all'attività del presente accordo;
- 60% dei costi sostenuti per gli autisti soccorritori non adibiti esclusivamente all'attività del presente accordo;
- 50% dei costi sostenuti complessivamente per il personale amministrativo;
- 75% dei costi sostenuti per il responsabile dell'autoparco della CRI.

La definizione delle unità di personale operativo è parametrata al totale delle ore di attività fornita, di conseguenza l'assunzione di nuovi addetti o la copertura con straordinario per assenze di lungo periodo (lunga malattia, maternità, aspettativa retribuita) non saranno computabili nel rimborso.

Nel caso invece che durante l'esercizio la Centrale 118 e/o la COU richiedano formalmente incrementi di attività che necessitano di ulteriori acquisizioni di personale operativo, il rimborso derivante sarà valutato ogni 4 mesi, verificando anche l'andamento globale di attività. La CRI si impegna a comunicare in maniera tempestiva ogni variazione di personale che incida sulla presente convenzione.

Per quanto riguarda l'esercizio 2022 si concorda il rimborso dei costi di personale di cui alla seguente tabella riepilogativa, che fotografa l'attuale turnistica dei relativi uffici.

Ruolo	Unità	Inc.	Totale
Infermiere	29	100%	€ 1.329.488,77
Autista	81	100%	€ 2.821.810,65
Responsabile Operativo	1	100%	€ 64.609,49
Totale personale CORE	111		€ 4.215.908,92
Ruolo	Unità	Inc.	Totale
Autisti CRI x TE	11	60%	€ 214.564,38
Responsabile Amm.vo	2	50%	€ 72.176,89
Amministrativi	5	50%	€ 100.447,35
Responsabile autoparco	1	75%	€ 33.827,24
Totale personale accessorio	19		€ 421.015,86
Totale Personale	130		€ 4.636.924,78

Si concorda inoltre che i rimborsi relativi al personale dipendente vengano aggiornati qualora intervengano rinnovi o integrazioni contrattuali di livello nazionale o regionale.

Art. 27.2 Modalità di rimborso altri costi

La CRI e l'AUSL concordano di valorizzare l'attività svolta in termini di orari di presenza e/o gestione diretta dei pazienti come definito nell'art. n. 4 commi a) b) e c) a € 15,19 per ora di attività.

Vista la complessità di analisi dei bilanci della CRI questo rimborso viene mutuato ed è coerente con i rimborsi che l'AUSL riconosce alle Pubbliche Assistenze aderenti all'ANPAS per costi riguardanti l'attività di trasporto sanitario (carburanti, manutenzioni, quote ammortamento, formazione, utenze, ecc.).

Per l'esercizio 2022 si stabilisce un monte orario di 122.965 ore, corrispondente ad un rimborso di € 1.867.460,00 che sarà liquidato in rate di 1/12 dello stesso.

In caso di variazioni della attività fornita si valuterà la coerenza del rimborso, procedendo ad adeguamenti sia in senso positivo che negativo. Il valore della quota di rimborso viene di anno in anno aggiornato.

Art. 28 Fatturazione

Art. 28.1 Fatturazione in acconto

Entro il giorno 10 di ogni mese, la CRI invierà all'AUSL una fattura in acconto pari ad 1/12 dell'importo complessivo, sommatoria di quanto definito agli art. 27.1 e 27.2 del presente accordo.

Come già precisato tali importi saranno oggetto di revisione, in correlazione a quanto previsto al punto 27.1 riguardante la verifica quadrimestrale dell'utilizzo di personale dipendente.

Art. 28.2 Fatturazione a conguaglio

Entro il mese di febbraio di ogni anno, sarà analizzata la reale attività fornita dalla CRI specificata nell'allegato n. 12 e valorizzata come definito negli articoli nell'allegato n° 12 e contestualmente sarà valutata la performance di cui agli articoli 27.1 e 27.2 evidenziando così l'eventuale importo a conguaglio da fatturare in caso di incremento di attività o l'eventuale importo da scontare in caso di riduzione di attività e/o di un risultato negativo della performance nella sua globalità.

Art. 29 Tempi di pagamento

L'AUSL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

CRI avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento, salvo riconoscimento degli interessi di legge e fatta sempre salva la dimostrabile impossibilità materiale di esecuzione del servizio stesso a seguito di detto ritardo.

I corrispettivi saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva (qualora la ditta risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS, il diritto dell'Ente a trattenere dalle somme dovute gli importi dei contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

Art. 30 Revisione valorizzazione rimborsi

Richiamate le modalità di rimborso di cui agli articoli n. 27.1 e 27.2 l'AUSL e CRI concordano che in caso di incrementi di costo dovuti all'applicazione di CCNL e o di accordi regionali, fatta salva la presentazione della documentazione probatoria, l'Ausl riconoscerà l'adeguamento del rimborso a partire dalla data di valenza dell'applicazione contrattuale. Per quanto riguarda invece il rimborso degli altri costi l'Ausl, verificato l'andamento dei rimborsi riconosciuti alle Associazioni di volontariato, aggiorna il valore, fermo restando l'impegno delle parti ad avviare un percorso di verifica specifico sui costi a bilancio di CRI che possono essere messi in carico al presente accordo.

TITOLO V – OBBLIGHI

Art. 31 Trattamento dei dati personali: nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") le Parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'AUSL.

L'AUSL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad attenersi scrupolosamente alla procedura relativa alla gestione dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679, approvata con Deliberazione AUSL BO n. 375/2019, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo e rinvenibile al link: <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/i-diritti-degli-interessati/regolamento-ue-2016-679-in-materia-di-protezione>.

L'AUSL, in qualità di Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, nomina CRI, in persona del suo L.R.P.T., Responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 679/2016, allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione (all. 6 - Descrizione delle attività di trattamento e Istruzioni per il Responsabile del trattamento dati).

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art.5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art.32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate alla presente Convenzione e da considerare parte integrante della stessa (all. 6 - Descrizione delle attività di trattamento e Istruzioni per il Responsabile del trattamento dati), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alla procedura per la gestione di violazione dei dati personali o data breach (artt.33 e 34 GDPR), approvata con Deliberazione n.146/2019 del 19/4/2019, rinvenibile al link <https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/anticorruzione-trasparenza-e-privacy/privacy/org/DEL146-2019DB>.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto convenzionale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali, da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'art.82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca della presente Convenzione, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente accordo.

Art. 32) Responsabilità delle forniture

Con la firma della convenzione CRI s' impegna in riferimento alla fornitura da parte dell' AUSL dei "Sistemi di Comunicazione" descritti all' Art. 11, e della biancheria di cui all' Art. 43, a:

- custodire e a conservare diligentemente le forniture, con tutte le precauzioni necessarie ad evitarne il deterioramento o la distruzione;
- a non servirsene per un uso diverso da quello previsto;
- a non concederne il godimento a terzi;
- a restituire i sistemi di comunicazione quando l' AUSL lo richiede;
- a consegnare la biancheria pluriuso sporca presso le sedi AUSL

Se CRI, a seguito di segnalazioni sulla non ottemperanza degli obblighi da parte dell' AUSL, viola reiteratamente gli obblighi appena elencati, sarà facoltà dell' Ente richiedere l' immediata restituzione della fornitura e/o il risarcimento del danno.

CRI è responsabile anche nel caso la fornitura si renda inutilizzabile per furto, smarrimento o utilizzo negligente. In questo caso sarà cura dell' AUSL rifornire nuovamente CRI della fornitura, previo rimborso da parte delle stesse, del risarcimento del danno.

Nel caso in cui la fornitura si deteriori a causa dell' uso conforme e/o senza evidente negligenze da parte degli operatori di CRI, l' AUSL ripristinerà la stessa senza oneri a carico del soggetto.

Eventuali ammanchi dei materiali pluriuso se imputabili a CRI saranno da questa risarciti.

Art. 33) Divieto di gestire in proprio le chiamate di soccorso

CRI si impegna a non gestire in proprio le chiamate di soccorso, pertanto si impegna a non pubblicizzare a tal fine il proprio recapito telefonico. Nel caso in cui CRI ricevesse direttamente richieste d' intervento, dovrà dare immediata indicazione all' utente di contattare il 118.

Art. 34) Sicurezza degli addetti

CRI è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, in particolare l' avvenuta formazione in materia di sicurezza come previsto dall' art.37 del citato Decreto, con particolare riguardo ai rischi specifici collegati all' attività.

Per le attività che prevedono il trasporto dei pazienti all' interno delle strutture di cui l' AUSL gestisce il trasporto, allo scopo di dare opportuna informazione sui rischi presenti, come previsto dall' art 26 c1-lettera b del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii, viene fornito un fascicolo informativo con dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui gli operatori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Gli operatori che entrano nelle strutture dell' AUSL devono comunque osservare le procedure e istruzioni operative aziendali previste.

L' AUSL, in fase di espletamento dell' accordo ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione attuate.

In caso si rilevassero delle inosservanze delle stesse (D. Lgs, 81/2008), l' AUSL potrà chiedere a CRI di adeguarsi tempestivamente e qualora ciò non avvenga, potrà chiedere la temporanea sospensione dell' attività in corso fino all' avvenuto adeguamento.

Le parti si danno reciprocamente atto che è in corso di redazione il DUVRI di cui all' art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nel quale sarà riportato l' eventuale costo - spettante per legge alle Parti - delle misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze, di cui all' art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 35) Formazione

Art. 35.1) Enti accreditati all'erogazione della formazione

La Formazione di cui alla DGR44/2009 deve essere acquisita dai soggetti accreditati previsti dalla stessa e precisamente Aziende Sanitarie della Regione, ANPAS Regione Emilia Romagna e Comitato Regionale CRI.

Art. 35.2) Rendiconto dei livelli formativi

Alla luce di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna con Circolare n. 6 del 20/03/2014, in cui si stabilisce che: “[...] Ogni Azienda è tenuta, essendo responsabile dei contratti stipulati con i singoli Enti/Associazioni che forniscono il servizio di emergenza e trasporto infermi, al monitoraggio e alla verifica delle modalità adottate per la permanenza dei requisiti previsti [...]”, le parti concordano di definire, entro 3 mesi dalla firma del presente accordo, uno schema di rendicontazione dei livelli formativi (Allegato n. 7). Il modello dovrà pervenire via mail all'indirizzo daao@pec.ausl.bologna.it.

Art. 36) Assicurazione

CRI, con la firma della presente convenzione, s'impegna a stipulare polizze assicurative, sia a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata, sia a copertura dei rischi e degli infortuni connessi all'attività dei dipendenti. CRI esonera comunque l'AUSL da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

Inoltre, per lo svolgimento della attività presso l'aeroporto la CRI, deve provvedere all'adeguata copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'espletamento in ambito aeroportuale della sua attività, secondo le seguenti indicazioni:

- polizza contro gli infortuni RCT/RCO per tutto il personale dipendente incaricato dell'espletamento dei servizi presso l'aeroporto, richiedendo che tutto il personale impiegato nell'attività sia munito di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi – persone cose e animali - nell'esercizio, nell'ambito aeroportuale, dell'attività di Primo Soccorso sanitario presso l'Aeroporto di Bologna, per un massimale non inferiore a 10 milioni di €;
- polizza per la responsabilità civile auto RCA, a copertura dell'utilizzo di veicoli a motore targati, nella quale sia espressamente indicato che la polizza è valida anche per danni cagionati all'interno dell'area volo dell'Aeroporto di Bologna, inclusi danni agli aeromobili, secondo quanto disposto dalla Ordinanza ENAC n.1 del 22/1/2014, per un massimale non inferiore a 10 milioni di €;

CRI inoltre stipulerà apposita polizza assicurativa, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AUSL, dei rischi derivanti da incendio e rischi accessori a copertura dei danni ai fabbricati e agli impianti relativi agli spazi dati in sub concessione da Aeroporto alla AUSL di Bologna.

Art. 37) Danni a terzi

CRI è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati ai trasportati o ad altri, e/o a loro beni, in corso di attività, ad esclusione di quelli conseguenti a:

- applicazione dei protocolli operativi (triage, allertamento Mezzi di Soccorso Avanzato ecc.) redatti o autorizzati dalla Centrale Operativa 118 o dal Servizio di Emergenza Territoriale competente per territorio;
- esecuzione delle disposizioni operative impartite sul posto dai medici operativamente dipendenti dalla Centrale Operativa 118.

Art. 38) Vestiario

Gli operatori di CRI, nell'espletamento delle attività di cui all'oggetto del contrattuale, dovranno indossare idonei DPI e vestiario e portare in evidenza apposito cartellino di riconoscimento.

Storicamente ai dipendenti della CRI in servizio sulle UOM dell'emergenza dell'area urbana di Bologna l'AUSL fornisce le divise del 118 e i dispositivi di protezione di legge (calzature);
Si concorda che a scadenza della gara di fornitura della biancheria, il personale della CRI passerà al vestiario CRI, fornito direttamente da Croce Rossa. I costi verranno valutati nella quota a rimborso.

Art. 39) Sanificazioni e manutenzione di mezzi e presidi

CRI provvederà, secondo le norme di sicurezza ed igiene pubblica vigenti, alla sanificazione e manutenzione di tutte le UOM, le N.S. e le attrezzature previste dalla DGR n.44/2009 e a trasmettere periodicamente all'AUSL i report con l'indicazione delle azioni e delle verifiche effettuate. Eventuali protocolli dell'Azienda USL, diversi da quanto previsto dalle norme Nazionali, la cui osservanza potrà avere un impatto economico sulle organizzazioni, saranno discusse e valutate in protocolli ad hoc.

Art. 40) Mensa

Al personale dipendente di CRI in servizio negli orari di cui agli allegati 1) a-b-c, verrà garantita la ristorazione presso le mense ospedaliere allo stesso prezzo del personale delle ditte esterne; altresì ai soci volontari dei GVDS in servizio negli orari di cui ai citati allegati verrà garantita la ristorazione presso le mense dell'AUSL allo stesso prezzo del personale dipendente dell'AUSL.

Gli operatori dovranno acquistare il "buono mensa" direttamente presso gli uffici preposti di ogni stabilimento ospedaliero.

Art. 41) Smaltimento rifiuti.

Sarà cura di CRI smaltire i rifiuti sanitari (Cod. CER 180103) derivanti dall'ordinaria attività del presente accordo, ai sensi della normativa vigente, delle Istruzioni AUSL e del proprio DVR e Istruzioni.

Fanno eccezione i rifiuti connessi alle attività pandemiche. Essi saranno smaltiti secondo quanto previsto dalle direttive del SSR (Allegato n. 8).

Art. 42) Presa in carico del paziente, documentazione sanitaria ed effetti personali

CRI prendono in carico il paziente al momento della consegna da parte del personale sanitario, unitamente alla documentazione sanitaria e ad eventuali presidi/attrezzature sanitarie ed effetti personali, fino alla conclusione del trasporto con l'affidamento alla UO di destinazione.

Art. 43) Biancheria

L'AUSL, per tutta la durata del presente accordo, fornisce biancheria, o prodotti similari, alle UOM e N.S. in servizio, presso i punti concordati, attraverso la consegna diretta delle quantità necessarie. Si precisa che la biancheria fornita, se pluriuso, è di proprietà della ditta fornitrice dell'AUSL che ha nei confronti della stessa un contratto di noleggio. Tale biancheria è dotata di microchip che ne consente la tracciabilità.

Se la biancheria pluriuso dovesse rivelarsi deteriorata, all'atto della consegna se ne dovrà dare immediata comunicazione, a mezzo email, all'indirizzo: igiene.ambientale@ausl.bologna.it.

La biancheria contestata dovrà essere consegnata in guardaroba per le verifiche del caso.

Art. 44) Approvvigionamento di materiale sanitario di consumo, presidi e farmaci

Sarà cura di CRI dotare le UOM, per le attività di cui al presente accordo, dei presidi e dispositivi sanitari necessari allo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle dotazioni minime previste dalla DGR 44/2009, il cui ripristino avverrà secondo quanto previsto nelle Check List. Per il materiale sanitario e i presidi non previsti dalla DGR 44/2009, l'AUSL s'impegna a fornirli, come da Check List, presso i propri servizi aziendali attraverso un sistema di distribuzione automatizzato. In attesa che vada a regime la riorganizzazione del nuovo modello di distribuzione, CRI potrà avvalersi della fornitura inviando gli ordini delle quantità e dei prodotti presenti nella Check List di cui all'Allegato 2) del presente accordo all'UO Servizi Amministrativi Ospedalieri.

Art. 45) Ossigeno

CRI provvederà in proprio a dotare le UOM e N.S. di ossigeno e aria medica (là dove previsto) necessari a svolgere l'attività, con imputazione dei costi di fornitura e ripristino secondo quanto previsto nelle Check List.

Art. 46) Medicina preventiva

Al fine di garantire a CRI la prevenzione dei rischi infettivi e degli infortuni, l'AUSL garantirà gratuitamente, dietro opportuna richiesta, le seguenti vaccinazioni per i propri addetti:

- Vaccinazioni anti-epatite
- Vaccinazioni anti-tetaniche
- Vaccinazione anti-influenzale
- Vaccinazione anti-Covid 19
- Vaccinazione morbillo
- Vaccinazione varicella
- Vaccinazione parotite

La procedura da adottarsi in caso di infortunio a rischio infettivo che coinvolga gli addetti di CRI è la stessa procedura utilizzata per il personale dall'AUSL. In caso d'infortunio a rischio infettivo la denuncia e il relativo trattamento devono essere effettuati presso i Pronto Soccorso e i PPI Aziendali.

Art. 47) Pubblicizzazione dell'attività

Tutta l'attività oggetto della presente convenzione non potrà essere pubblicizzata se non precisando che trattasi di "attività fornita da CRI a seguito di convenzione con l'AUSL".

Art. 48) Divieto di accettazione di emolumenti derivanti dal servizio

Ai fini del presente accordo, è fatto assoluto divieto a CRI di richiedere o accettare a titolo di corrispettivo della prestazione, qualsiasi somma dai pazienti trasportati.

Art. 49) Rilascio della documentazione all'utenza

CRI non potrà rilasciare ai pazienti alcuna documentazione cartacea o digitale relativa all'attività oggetto del presente accordo. Nel caso in cui i pazienti richiedano il rilascio di documentazione bisognerà indirizzarli allo Sportello Polifunzionale dell'Ospedale Maggiore.

La documentazione può essere rilasciata solo dopo nota autorizzativa dell'Azienda sanitaria a cui è stata richiesta. Nel caso la richiesta provenga dalle Forze dell'Ordine, CRI dovrà indirizzare la richiesta alla Centrale 118 che si occuperà del rilascio della documentazione.

Art. 50) Gruppo di monitoraggio della qualità del servizio e gestione delle segnalazioni

Un gruppo tecnico con rappresentanti di entrambe le parti monitorerà la qualità del servizio per tutta la durata del contratto, ferma restando l'ordinaria attività di controllo dell'Azienda.

Al fine di gestire le eventuali segnalazioni pervenute da utenti interni/esterni in relazione al servizio di cui al presente accordo, le Parti collaboreranno all'istruttoria, per verificare i fatti rilevati, anche attraverso gli strumenti gestionali in uso (registrazione eventi), garantendo risposte tempestive e risoluzioni adeguate.

Eventuali inadempienze al presente contratto dovranno essere contestate per iscritto a CRI entro 30 giorni dalla loro conoscenza, con facoltà di quest'ultima di presentare giustificazioni entro i successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni richieste alla Centrale 118 e/o COU.

Qualora le controdeduzioni non siano supportate da elementi oggettivi, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare eventuali penali per un valore ad evento da un minimo pari a 50,00 euro fino ad un massimo di 500,00 euro, in funzione della gravità, fatti salvi eventuali maggiori danni.

Le Parti convengono che la contestazione delle inadempienze dovrà in ogni caso essere supportata da oggettivi elementi probatori, eventualmente desunti dal sistema informatico della Centrale 118 e/o C.O.U., o da altre fonti. Le eventuali inadempienze da parte dell'Azienda ai propri obblighi, che CRI intenderà fare valere, saranno comunicate tempestivamente tramite PEC.

La formalizzazione del gruppo tecnico sarà ufficializzata con lo scambio di note. Tali note formalizzeranno, altresì, i membri del gruppo, le modalità di convocazione e di funzionamento.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51) Eventi eccezionali

L'emergenza COVID-19 ha costretto a modificare il trasporto sanitario per far fronte a nuove procedure, nuove necessità che esorbitano da quanto previsto dall'accreditamento, sia in termini di presidi sia in termini di ore, per andare incontro al maggiore bisogno e alle diverse necessità di gestione dei servizi.

Per mettere a frutto l'esperienza delle fasi COVID-19 del 2020 e del 2021, le parti concordano che CRI, in caso di eventi duraturi, di eccezionale necessità e bisogno, non programmato né programmabile, previo confronto e autorizzazione da parte AUSL, se funzionale al sistema sanitario, potrà:

1. inserire temporaneamente turni UOM aggiuntivi (mezzi, uomini e presidi) all'attività programmata;
2. derogare al presente accordo e alle norme dell'accreditamento nei seguenti punti:
 - 2.1) Utilizzo di ambulanze oltre i sette anni di anzianità o con chilometraggio maggiore di trecentomila chilometri, ma solo per i trasporti Interospedalieri e Intraospedalieri;
 - 2.2) Utilizzare, qualora necessario, anche personale da Agenzie Interinali;
 - 2.3) Acquistare anche direttamente gli eventuali DPI, se necessario.

Art. 51) Variazioni di legge e norme imperative

Le parti si danno reciproco atto che, qualsiasi variazione normativa che abbia diretto impatto sul presente accordo, dovrà essere oggetto di idonea verifica e discussione, anche al fine di eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.

Inoltre, qualora intervenissero ottimizzazioni organizzative e/o cambiamenti derivanti da accordi, protocolli, regolamenti territoriali cogenti e dal Codice del Terzo Settore (CTS), oggettivamente dimostrabili e tali da incidere sul contenuto sostanziale del presente accordo, in positivo o in negativo, e sull'assetto economico dell'Ente o delle Organizzazioni, le Parti:

- a) Verificati i cambiamenti oggettivamente dimostrabili entro i successivi quattro mesi dalla data di comunicazione dell'evento
- b) Valutato l'impatto economico di tali cambiamenti

si incontreranno per concordare anche l'eventuale rimodulazione tariffaria e la sua decorrenza.

Art. 52) Controversie

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bologna.

Il presente accordo è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 131/86 - Tariffe - parte seconda. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Art. 53) Sospensione della convenzione

L'inosservanza grave di quanto previsto nel presente contratto darà luogo alla sospensione o risoluzione dello stesso. In tal caso si applicano le norme previste in merito dal codice civile.

Art. 54) Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 01/01/2022 al 31/12/2028.

Bologna , __/__/2022

Croce Rossa Comitato di Bologna
Il Presidente
Dr. Marco Migliorini

Azienda U.S.L. di Bologna
Il Direttore Generale
Dr. Paolo Bordon

Indice degli Allegati

Allegato n. 1.a): Emergenza e soccorso sanitario prestato a mezzo ambulanze, gestiti dalla Centrale 118 – Modalità di servizio – Dislocazione Mezzi

Allegati n. 1.b): Trasporto sanitario a mezzo ambulanza, e/o con Navette sanitarie all'interno del sistema gestito dalla COU - Modalità di servizio – Dislocazione Mezzi

Allegati n. 1.c): Trasporto sanitario a mezzo ambulanza, e/o con Navette sanitarie con assegnazione ciclica e diretta dell'utente a CRI - Modalità di servizio – Dislocazione Mezzi

Allegato n. 2): Check List - Dotazioni per UOM Emergenza, Trasporti Ordinari e N.S..

Allegato n. 3): Fornitura AUSL dei Sistemi di Comunicazione (PC-CAR, Tablet, Radio, Smartphone, cellulari, Radio Tetra, SIM) sulle UOM e N. S. in servizio di emergenza/urgenza e trasporto.

Allegato n. 4): Standard di servizio relativo ai tempi di spostamento nelle aree periferiche della Città Metropolitana.

Allegato n. 5): Informazioni scambiate tra i sistemi informativi AUSL e CRI e relativi sistemi di sicurezza).

Allegato n. 6): Descrizione delle attività di trattamento e Istruzioni per il Responsabile del trattamento dati

Allegato n. 7): Rendiconto dei livelli formativi.

Allegato n. 8): Smaltimento rifiuti.



Allegato n. 1.a)

Emergenza e soccorso sanitario prestato a mezzo ambulanze, gestiti dalla Centrale 118

Modalità di servizio – Dislocazione Mezzi

Sommario

Glossario	2
Premessa	3
1) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS-ED.....	3
2) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS Mista-ED.....	5
3) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS Mista-EV.....	5
4) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-ED	6
5) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-EV	9
6) Metodologia di modifica della dislocazione e/o delle modalità di servizio delle UOM.....	10

Glossario

- ✓ **AUSL:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
- ✓ **CRI:** Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **GVDS:** Gruppi Volontari del Soccorso aderenti alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **ODV:** Organizzazione di volontariato
- ✓ **SSR:** Servizio Sanitario Regionale
- ✓ **AZOSP:** Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola – Malpighi
- ✓ **DGR 44/2009:** Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 44 del 26 gennaio 2009;
- ✓ **IOR:** Istituti Ortopedici Rizzoli
- ✓ **Imola:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
- ✓ **Le parti:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **Centrale 118:** Centrale Operativa 118 Emilia Est
- ✓ **COU:** Centrale Operativa Unica
- ✓ **SAO:** Servizi Amministrativi Ospedalieri
- ✓ **N.S.:** Navette sanitarie
- ✓ **UOM:** Unità operativa mobile, comprende mezzo, e minimo 2 operatori a seconda della caratteristiche
- ✓ **UOM BLSD:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore
- ✓ **UOM BLSD-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore esclusivamente dipendenti
- ✓ **UOM BLSD-EV:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore esclusivamente volontari
- ✓ **UOM ILS-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista soccorritore e infermiere esclusivamente dipendenti
- ✓ **UOM ILS Mista-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza e solo autista soccorritore dipendente, infermiere fornito da AUSL
- ✓ **UOM ILS Mista-EV:** Unità operativa mobile composta da ambulanza e solo autista soccorritore volontario, infermiere fornito da AUSL
- ✓ **H24:** Turno operativo di 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
- ✓ **Emergenza:** L'insieme delle attività di soccorso e trasporto infermi gestite della Centrale 118 Emilia Est
- ✓ **MSA:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria assistita (l'insieme dei trasporti non in emergenza nel suo complesso) svolta con ambulanze ed equipaggio composto da 2 operatori gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **MSL:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria leggera svolta con veicoli all'uopo equipaggiati (navette sanitarie) ed equipaggio composto da un operatore gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **InterH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati fra presidi diversi (es. Ospedale Maggiore – Ospedale Bellaria) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **IntraH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati all'interno di un presidio (es. all'interno dell'Ospedale Sant'Orsola) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **Allegato tecnico:** Documentazione specifica che costituisce parte integrante della presente convenzione

Premessa

Come definito all'articolo 4 della "Convenzione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna per le attività riguardante il soccorso e trasporto infermi sia in emergenza che in non-emergenza- Anni 2022- 2028", l'AUSL è titolare e responsabile della funzione del servizio di emergenza.

La Centrale 118 regola il servizio sotto il profilo operativo/funzionale con la responsabilità della gestione delle chiamate e la definizione della destinazione dei pazienti.

Di seguito sono espresse la dislocazione e le modalità di servizio delle UOM, in sintesi codice UOM, postazione, giornate e orari di presenza, suddivise per capacità assistenziale e composizione dell'equipaggio.

1) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS-ED

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza anni 2022-2028, sarà a disposizione della Centrale 118 Emilia Est presso le seguenti postazioni con UOM ILS-ED:

Postazione: Blue 2:

sita in Bologna Via Massarenti n. 110, con la UOM ILS-ED, denominata **Bologna 64**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Bologna 64

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Martedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Mercoledì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Giovedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Venerdì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Sabato	00:00	24:00	Festivi inclusi
Domenica	00:00	24:00	

Postazione: Aeroporto "Marconi":

sita in Bologna Via del Triumvirato n. 84, con la UOM ILS-ED, denominata **Bologna 66**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Bologna 66

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Martedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Mercoledì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Giovedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Venerdì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Sabato	00:00	24:00	Festivi inclusi
Domenica	00:00	24:00	

Postazione: Blue 3:

sita in San Lazzaro di Savena Via Repubblica n. 11, con la UOM ILS-ED, denominata **San Lazzaro 69**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED San Lazzaro 69

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Martedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Mercoledì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Giovedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Venerdì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Sabato	00:00	24:00	Festivi inclusi
Domenica	00:00	24:00	

Postazione: Sede CRI Gaggio Montano:

sita in Gaggio Montano Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 3, con la UOM ILS-ED, denominata **Gaggio 01**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Gaggio 01

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Martedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Mercoledì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Giovedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Venerdì	07:00	20:00	Festivi esclusi

Postazione: Sede CRI Lizzano in Belvedere:

sita in Lizzano in Belvedere, Via Attilio Azzali n. 1, con la UOM ILS-ED, denominata **Lizzano 33**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Lizzano 33

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	20:00	Solo festivi
Martedì	07:00	20:00	Solo festivi
Mercoledì	07:00	20:00	Solo festivi
Giovedì	07:00	20:00	Solo festivi
Venerdì	07:00	20:00	Solo festivi
Sabato	07:00	20:00	Festivi inclusi
Domenica	07:00	20:00	

2) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS Mista-ED

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza anni 2022-2028, sarà a disposizione della Centrale 118 Emilia Est presso la seguente postazione con UOM ILS-ED:

Postazione: Ospedale "Simiani" di Loiano:

sita presso l'Ospedale "Simiani" di Loiano, Via G.B. Simiani n. 1, con la UOM ILS Mista-ED, denominata **Loiano 34**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Loiano 34

Giornata	Dalle ore – alle ore	Dalle ore - alle ore	Note
Lunedì	00:00 – 08:00	20:00 – 24:00	Festivi inclusi
Mercoledì	00:00 – 08:00	20:00 – 24:00	Festivi inclusi
Venerdì	00:00 – 08:00	20:00 – 24:00	Festivi inclusi
Sabato	00:00 – 08:00	20:00 – 24:00	Festivi inclusi
Domenica	00:00 – 08:00	20:00 – 24:00	

Giornata	Dalle ore	Dalle ore	Note
Martedì	00:00	24:00	Festivi inclusi
Giovedì	00:00	24:00	Festivi inclusi

3) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS Mista-EV

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza anni 2022-2028, sarà a disposizione della Centrale 118 Emilia Est presso la seguente postazione con UOM ILS-EV:

Postazione: Ospedale "Simiani" di Loiano:

sita presso l'Ospedale "Simiani" di Loiano, Via G.B. Simiani n. 1, con la UOM ILS Mista-EV, denominata **Loiano 34**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-EV Loiano 34

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Sabato	08:00	20:00	Festivi inclusi
Domenica	08:00	20:00	

4) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-ED

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza anni 2022-2028, sarà a disposizione della Centrale 118 Emilia Est presso le seguenti postazioni con UOM BLSD-ED:

Postazione: Blue 1:

sita presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Nigrisoli n. 2, con le UOM ILS-ED, denominate **Bologna 60, 61, 62, 63** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Bologna 60

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	09:00	19:00	Festivi inclusi
Martedì	09:00	19:00	Festivi inclusi
Mercoledì	09:00	19:00	Festivi inclusi
Giovedì	09:00	19:00	Festivi inclusi
Venerdì	09:00	19:00	Festivi inclusi

UOM BLSD-ED Bologna 62

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Martedì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Mercoledì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Giovedì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Venerdì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Sabato	07:00	20:00	Festivi inclusi
Domenica	07:00	20:00	

UOM BLSD-ED Bologna 62

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	00:00	07:00	Festivi inclusi
Martedì	00:00	07:00	Festivi inclusi
Mercoledì	00:00	07:00	Festivi inclusi
Giovedì	00:00	07:00	Festivi inclusi
Venerdì	00:00	07:00	Festivi inclusi
Sabato	00:00	07:00	Festivi inclusi
Domenica	00:00	07:00	

UOM BLSD-ED Bologna 63

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	09:00	15:00	Festivi inclusi
Martedì	09:00	15:00	Festivi inclusi
Mercoledì	09:00	15:00	Festivi inclusi
Giovedì	09:00	15:00	Festivi inclusi
Venerdì	09:00	15:00	Festivi inclusi

Postazione: Sede Cri di Casalecchio di Reno:

sita in, Casalecchio di Reno, Via Porrettana n. 430, con la UOM ILS-ED, denominata **Casalecchio 67** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	00:00	19:00	
Martedì	07:00	19:00	
Mercoledì	07:00	24:00	
Giovedì	00:00	19:00	
Venerdì	07:00	24:00	
Sabato	00:00	24:00	
Domenica	00:00	24:00	
Festivi	00:00	24:00	

Postazione: Rosso 57:

sita in, Marzabotto, Loc. Lama di setta, Via Val di Setta n. 5, con la UOM ILS-ED, denominata **Casalecchio 67** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	19:00	24:00	Festivi esclusi
Martedì	00:00	07:00	Festivi esclusi
Martedì	19:00	24:00	Festivi esclusi
Mercoledì	00:00	07:00	Festivi esclusi
Giovedì	19:00	24:00	Festivi esclusi
Venerdì	00:00	07:00	Festivi esclusi

Postazione: Sede Cri di Calderara di Reno:

sita in, Calderara di Reno, Via Armaroli n. 46, con la UOM ILS-ED, denominata **Calderara 68** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Calderara 68

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Martedì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Mercoledì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Giovedì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Venerdì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Sabato	08:00	20:00	Festivi inclusi
Domenica	08:00	20:00	

Postazione: Sede CRI Gaggio Montano:

sita in Gaggio Montano Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 3, con la UOM BLSD-ED, denominata **Gaggio 01** , nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Gaggio 01

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	00:00	07:00	Festivi esclusi
Martedì	00:00	07:00	Festivi esclusi
Mercoledì	00:00	07:00	Festivi esclusi
Giovedì	00:00	07:00	Festivi esclusi
Venerdì	00:00	07:00	Festivi esclusi
Sabato	00:00	07:00	Festivi esclusi
Domenica	00:00	07:00	Festivi esclusi

Postazione: Ospedale "Simiani" di Loiano:

sita presso l'Ospedale "Simiani" di Loiano, Via G.B. Simiani n. 1, con la UOM BLSD-ED, denominata **Loiano 40** , nei seguenti orari del periodo 15 giugno – 15 settembre 2022:

UOM BLSD-ED Loiano 40

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Martedì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Mercoledì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Giovedì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Venerdì	08:00	20:00	Festivi inclusi
Sabato	08:00	20:00	Festivi inclusi
Domenica	08:00	20:00	

5) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-EV

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di soccorso e trasporto infermi in emergenza anni 2022-2028, sarà a disposizione della Centrale 118 Emilia Est presso le seguenti postazioni con UOM BLSD-EV:

Postazione: Blue 1:

sita presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Nigrisoli n. 2, con le UOM BLSD-EV, denominate **Bologna 62 e 63** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Bologna 62

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Martedì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Mercoledì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Giovedì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Venerdì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Sabato	20:00	24:00	Festivi inclusi
Domenica	20:00	24:00	

UOM BLSD-EV Bologna 63

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Sabato	09:00	15:00	
Domenica	09:00	15:00	
Festivi	09:00	15:00	

Postazione: Blue 2:

sita in Bologna, Via Massarenti n. 110 con la UOM BLSD-EV, denominate **Bologna 65** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Bologna 65

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Domenica	08:00	20:00	
Festivi	08:00	20:00	

Postazione: Sede CRI Lizzano in Belvedere:

sita in Lizzano in Belvedere, Via Attilio Azzali n. 1, con la UOM BLSD-EV, denominata **Lizzano 33** , nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Lizzano 33

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Martedì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Mercoledì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Giovedì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Venerdì	20:00	24:00	Festivi inclusi
Sabato	20:00	24:00	Festivi inclusi
Domenica	20:00	24:00	

Postazione: Sede CRI Lizzano in Belvedere:

sita in Castel 'd'Ajano, Val d'Aneva n. 2, con la UOM BLSD-EV, denominata **Castel d'Ajano 13** , nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Castel d'Ajano 13

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	20:00	24:00	Festivi esclusi
Martedì	20:00	24:00	Festivi esclusi
Mercoledì	20:00	24:00	Festivi esclusi
Giovedì	20:00	24:00	Festivi esclusi
Venerdì	20:00	24:00	Festivi esclusi

6) Metodologia di modifica della dislocazione e/o delle modalità di servizio delle UOM

In caso di variazioni nell'attività delle UOM, e in particolare in caso di modifiche a:

- turni di servizio
- data e ora del servizio
- postazioni
- tipo di capacità assistenziale

la Centrale 118, o in subordine la CRI, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Trasporti Sanitari tramite PEC all'indirizzo daao@pec.ausl.bologna.it .

Tale PEC dovrà riportare in modo chiaro i dati originari e quelli risultanti dalla modifica; per esempio:

- turno di servizio originario: 8-16 -> turno di servizio effettivo: 12-20

(oppure in questo formato)

turno di servizio originario	turno di servizio effettivo
8-16	12-20



Allegato n. 1.b)

Trasporto sanitario a mezzo ambulanza, e/o con Navette sanitarie all'interno del sistema gestito dalla COU

Modalità di servizio – Dislocazione Mezzi

Sommario

Glossario	2
Premessa	3
1) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS-ED.....	3
2) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-ED	5
3) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-EV	6
4) Metodologia di modifica della dislocazione e/o delle modalità di servizio delle UOM.....	9

Glossario

- ✓ **AUSL:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
- ✓ **CRI:** Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **GVDS:** Gruppi Volontari del Soccorso aderenti alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **ODV:** Organizzazione di volontariato
- ✓ **SSR:** Servizio Sanitario Regionale
- ✓ **AZOSP:** Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola – Malpighi
- ✓ **DGR 44/2009:** Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 44 del 26 gennaio 2009;
- ✓ **IOR:** Istituti Ortopedici Rizzoli
- ✓ **Imola:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
- ✓ **Le parti:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **Centrale 118:** Centrale Operativa 118 Emilia Est
- ✓ **COU:** Centrale Operativa Unica
- ✓ **SAO:** Servizi Amministrativi Ospedalieri
- ✓ **N.S.:** Navette sanitarie
- ✓ **UOM:** Unità operativa mobile, comprende mezzo, e minimo 2 operatori a seconda della caratteristiche
- ✓ **UOM BLSD:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore
- ✓ **UOM BLSD-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore esclusivamente dipendenti
- ✓ **UOM BLSD-EV:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore esclusivamente volontari
- ✓ **UOM ILS-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista soccorritore e infermiere esclusivamente dipendenti
- ✓ **UOM ILS Mista-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza e solo autista soccorritore dipendente, infermiere fornito da AUSL
- ✓ **UOM ILS Mista-EV:** Unità operativa mobile composta da ambulanza e solo autista soccorritore volontario, infermiere fornito da AUSL
- ✓ **H24:** Turno operativo di 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
- ✓ **Emergenza:** L'insieme delle attività di soccorso e trasporto infermi gestite della Centrale 118 Emilia Est
- ✓ **MSA:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria assistita (l'insieme dei trasporti non in emergenza nel suo complesso) svolta con ambulanze ed equipaggio composto da 2 operatori gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **MSL:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria leggera svolta con veicoli all'uopo equipaggiati (navette sanitarie) ed equipaggio composto da un operatore gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **InterH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati fra presidi diversi (es. Ospedale Maggiore – Ospedale Bellaria) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **IntraH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati all'interno di un presidio (es. all'interno dell'Ospedale Sant'Orsola) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **Allegato tecnico:** Documentazione specifica che costituisce parte integrante della presente convenzione

Premessa

Come definito all'articolo 4 della "Convenzione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e la Croce Rossa Italiana di Bologna per le attività riguardante il soccorso e trasporto infermi sia in emergenza che in non-emergenza- Anni 2022- 2028", l'AUSL è titolare e responsabile della funzione del servizio di MSA e MSL.

La COU regola, il servizio sotto il profilo operativo/funzionale con la responsabilità della gestione delle chiamate e la definizione della destinazione dei pazienti.

Di seguito sono espresse la dislocazione e le modalità di servizio delle UOM, in sintesi codice UOM, postazione, giornate e orari di presenza, suddivise per capacità assistenziale e composizione dell'equipaggio.

1) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM ILS-ED

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di MSA e MSL anni 2022-2028, sarà a disposizione della Centrale 118 presso le seguenti postazioni con UOM ILS-ED:

Postazione: Sede CRI Bologna – Via Ferrarese:

sita in Bologna Via Ferrarese, con la Navetta sanitaria, denominata **Delta 27, 29, 31 e 33** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Delta 27

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Martedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Mercoledì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Giovedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Venerdì	07:00	20:00	Festivi esclusi

UOM ILS-ED Delta 29

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	19:00	Festivi inclusi
Martedì	07:00	19:00	Festivi inclusi
Mercoledì	07:00	19:00	Festivi inclusi
Giovedì	07:00	19:00	Festivi inclusi
Venerdì	07:00	19:00	Festivi inclusi
Sabato	07:00	19:00	Festivi inclusi

UOM ILS-ED Delta 31

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	10:00	18:00	Festivi inclusi
Martedì	10:00	18:00	Festivi inclusi
Mercoledì	10:00	18:00	Festivi inclusi
Giovedì	10:00	18:00	Festivi inclusi
Venerdì	10:00	18:00	Festivi inclusi
Sabato	10:00	18:00	Festivi inclusi

UOM ILS-ED Delta 33

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	09:00	20:00	Festivi inclusi
Martedì	09:00	20:00	Festivi inclusi
Mercoledì	09:00	20:00	Festivi inclusi
Giovedì	09:00	20:00	Festivi inclusi
Venerdì	09:00	20:00	Festivi inclusi
Sabato	09:00	20:00	Festivi inclusi
Domenica	09:00	20:00	

Postazione: Sede CRI Loiano:

sita in Loiano Via del Capannello, n. 2, con la UOM ILS-ED, denominata **Delta 23** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Delta 23

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	08:00	19:00	Festivi inclusi
Martedì	08:00	19:00	Festivi inclusi
Mercoledì	08:00	19:00	Festivi inclusi
Giovedì	08:00	19:00	Festivi inclusi
Venerdì	08:00	19:00	Festivi inclusi
Domenica	08:00	19:00	

2) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-ED

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di MSA e MSL anni 2022-2028, sarà a disposizione della Centrale 118 presso le seguenti postazioni con UOM BLSD-ED:

Postazione: Blue 1:

sita presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Nigrisoli n. 2, con la UOM BLSD-ED, denominate **Delta 28** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Delta 28

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Martedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Mercoledì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Giovedì	07:00	20:00	Festivi esclusi
Venerdì	07:00	20:00	Festivi esclusi

Postazione: Sede CRI Bologna – Via Ferrarese:

sita in Bologna Via Ferrarese, con la UOM BLSD-ED, denominate **Delta 25 e 35** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Delta 25

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	11:00	18:00	
Martedì	11:00	18:00	
Mercoledì	11:00	18:00	
Giovedì	11:00	18:00	
Venerdì	11:00	18:00	
Sabato	07:00	20:00	
Festivi	07:00	20:00	

UOM BLSD-ED Delta 35

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	14:00	20:00	Festivi inclusi
Martedì	14:00	20:00	Festivi inclusi
Martedì	14:00	20:00	Festivi inclusi
Mercoledì	14:00	20:00	Festivi inclusi
Giovedì	14:00	20:00	Festivi inclusi
Venerdì	14:00	20:00	Festivi inclusi
Sabato	14:00	20:00	Festivi inclusi

Postazione: Ospedale di Vergato:

sita in, Vergato, Via dell'Ospedale n. 1, con la UOM BLSD-ED, denominata **Delta 24** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Delta 24

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Martedì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Mercoledì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Giovedì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Venerdì	07:00	20:00	Festivi inclusi
Sabato	07:00	20:00	Festivi inclusi

Postazione: Sede CRI Gaggio Montano:

sita in Gaggio Montano Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 3, con le UOM BLSD-ED, denominata **Gaggio 33**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Gaggio 33

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	20:00	23.00	Festivi inclusi
Martedì	20:00	23.00	Festivi inclusi
Mercoledì	20:00	23.00	Festivi inclusi
Giovedì	20:00	23.00	Festivi inclusi
Venerdì	20:00	23.00	Festivi inclusi
Sabato	20:00	23.00	Festivi inclusi

3) Dislocazione e modalità di servizio delle UOM BLSD-EV

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di MSA e MSL anni 2022-2028, sarà a disposizione della COU presso le seguenti postazioni con UOM BLSD-EV:

Postazione: Sede CRI Bologna – Via Ferrarese:

sita in Bologna Via Ferrarese, con la UOM BLSD-EV, denominate **Delta 28** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Delta 28

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	20:00	22:00	
Martedì	20:00	22:00	
Mercoledì	20:00	22:00	
Giovedì	20:00	22:00	
Venerdì	20:00	22:00	
Sabato	18:00	22:00	
Domenica	20:00	23:00	
Festivi	18:00	22:00	

Postazione: Ospedale Costa di Porretta Terme:

sita in Porretta Terme, Via Oreste Zagnoni n. 5, con la UOM BLSD-EV, denominate **Gaggio 30**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Gaggio 30

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Martedì	07:00	13:00	Festivi esclusi
Giovedì	07:00	13:00	Festivi esclusi

Postazione: Ospedale Costa di Porretta Terme:

sita in Porretta Terme, Via Oreste Zagnoni n. 5, con la UOM BLSD-EV, denominata **Lizzano 30**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Lizzano 33

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	17:00	Festivi esclusi

Postazione: Ospedale Costa di Porretta Terme:

sita in Porretta Terme, Via Oreste Zagnoni n. 5, con la UOM BLSD-EV, denominata **Casio 20**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Casio 20

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	07:00	13:00	Festivi esclusi

Postazione: Ospedale di Vergato:

sita in, Vergato, Via dell'Ospedale n. 1, con la UOM BLSD-ED, denominata **Vergato 70** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-ED Vergato 70

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Mercoledì	07:00	13:00	Festivi esclusi
Sabato	07:00	13:00	Festivi esclusi

Postazione: Ospedale Simiani di Loiano:

sita in Loiano Via G.B. Simiani n. 6, con la UOM BILD-EV, denominata **Delta 151** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM ILS-ED Delta 151

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Sabato	07:00	13:00	Festivi esclusi

Postazione: Sede CRI di Molinella:

sita in Molinella, Via Murri n. 1, con la UOM BLSD-EV, denominata **Delta 97**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Delta 97

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Venerdì	19:30	23:30	Festivi esclusi

Postazione: Sede CRI di Medicina:

sita in Medicina, Via dell'Osservanza n. 52, con la UOM BLSD-EV, denominata **Delta 98**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Delta 98

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Martedì	19:30	23:30	Festivi esclusi
Giovedì	19:30	23:30	Festivi esclusi

Postazione: Sede CRI di Castel San Pietro:

sita in Castel San Pietro, Viale Oriani n. 1, con la UOM BLSD-EV, denominata **Delta 99**, nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

UOM BLSD-EV Delta 97

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	19:30	23:30	Festivi esclusi
Mercoledì	19:30	23:30	Festivi esclusi

4) Dislocazione e modalità di servizio delle Navette sanitarie - ED

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di MSA e MSL anni 2022-2028, sarà a disposizione della COU presso le seguenti postazioni con Navette sanitarie - ED:

Postazione: Sede CRI Bologna – Via Ferrarese:

sita in Bologna Via Ferrarese, con la Navetta sanitaria ED, denominata **Delta 63** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

Navetta sanitaria ED Delta 63

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Lunedì	10:00	21:00	Festivi esclusi
Martedì	10:00	21:00	Festivi esclusi
Mercoledì	10:00	21:00	Festivi esclusi
Giovedì	10:00	21:00	Festivi esclusi
Venerdì	10:00	21:00	Festivi esclusi

5) Dislocazione e modalità di servizio delle Navette sanitarie - EV

La CRI per fare fronte agli obblighi di cui alla Convenzione con l'AUSL per le attività di MSA e MSL anni 2022-2028, sarà a disposizione della COU presso le seguenti postazioni con Navette sanitarie - EV:

Postazione: Sede CRI Bologna – Via Ferrarese:

sita in Bologna Via Ferrarese, con la Navetta sanitaria EV, denominata **Delta 63** nelle seguenti giornate e nei seguenti orari dell'anno 2022:

Navetta sanitaria EV Delta 63

Giornata	Dalle ore	Alle ore	Note
Sabato	10:00	19:00	Festivi esclusi
Domenica	10:00	19:00	Festivi esclusi
Festivi	10:00	19:00	Festivi esclusi

6) Metodologia di modifica della dislocazione e/o delle modalità di servizio delle UOM

In caso di variazioni nell'attività delle UOM, e in particolare in caso di modifiche a:

- turni di servizio
- data e ora del servizio
- postazioni
- tipo di capacità assistenziale

la Centrale 118, o in subordine la CRI, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Trasporti Sanitari tramite PEC all'indirizzo daao@pec.ausl.bologna.it.

Tale PEC dovrà riportare in modo chiaro i dati originari e quelli risultanti dalla modifica; per esempio:

- turno di servizio originario: 8-16 -> turno di servizio effettivo: 12-20

(oppure in questo formato)

turno di servizio originario	turno di servizio effettivo
8-16	12-20



Allegato n. 1.c)

Trasporto sanitario a mezzo ambulanza, e/o con Navette sanitarie con assegnazione ciclica e diretta dell'utente a CRI

Modalità di servizio – Dislocazione Mezzi

Sommario

Glossario	2
Premessa	3
1) Dislocazione e modalità di assegnazione in gestione diretta di pazienti dializzati da trasportare con navette sanitarie - ED.....	3
2) Dislocazione e modalità di assegnazione in gestione diretta di pazienti dializzati da trasportare con navette sanitarie - ED.....	3
3) Metodologia di modifica della dislocazione e/o delle modalità di servizio delle UOM	4

Glossario

- ✓ **AUSL:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
- ✓ **CRI:** Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **GVDS:** Gruppi Volontari del Soccorso aderenti alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **ODV:** Organizzazione di volontariato
- ✓ **SSR:** Servizio Sanitario Regionale
- ✓ **AZOSP:** Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Orsola – Malpighi
- ✓ **DGR 44/2009:** Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 44 del 26 gennaio 2009;
- ✓ **IOR:** Istituti Ortopedici Rizzoli
- ✓ **Imola:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
- ✓ **Le parti:** Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna
- ✓ **Centrale 118:** Centrale Operativa 118 Emilia Est
- ✓ **COU:** Centrale Operativa Unica
- ✓ **SAO:** Servizi Amministrativi Ospedalieri
- ✓ **N.S.:** Navette sanitarie
- ✓ **UOM:** Unità operativa mobile, comprende mezzo, e minimo 2 operatori a seconda della caratteristiche
- ✓ **UOM BLSD:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore
- ✓ **UOM BLSD-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore esclusivamente dipendenti
- ✓ **UOM BLSD-EV:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista e soccorritore esclusivamente volontari
- ✓ **UOM ILS-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza con equipaggio formato da autista soccorritore e infermiere esclusivamente dipendenti
- ✓ **UOM ILS Mista-ED:** Unità operativa mobile composta da ambulanza e solo autista soccorritore dipendente, infermiere fornito da AUSL
- ✓ **UOM ILS Mista-EV:** Unità operativa mobile composta da ambulanza e solo autista soccorritore volontario, infermiere fornito da AUSL
- ✓ **H24:** Turno operativo di 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
- ✓ **Emergenza:** L'insieme delle attività di soccorso e trasporto infermi gestite della Centrale 118 Emilia Est
- ✓ **MSA:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria assistita (l'insieme dei trasporti non in emergenza nel suo complesso) svolta con ambulanze ed equipaggio composto da 2 operatori gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **MSL:** L'insieme delle attività di mobilità sanitaria leggera svolta con veicoli all'uopo equipaggiati (navette sanitarie) ed equipaggio composto da un operatore gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **InterH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati fra presidi diversi (es. Ospedale Maggiore – Ospedale Bellaria) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **IntraH:** L'insieme delle attività di trasporto non in emergenza di pazienti ricoverati all'interno di un presidio (es. all'interno dell'Ospedale Sant'Orsola) gestite dalla Centrale Operativa Unica
- ✓ **Allegato tecnico:** Documentazione specifica che costituisce parte integrante della presente convenzione

Premessa

Come definito all'articolo 4 della "Convenzione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e la Croce Rossa Italiana di Bologna per le attività riguardante il soccorso e trasporto infermi sia in emergenza che in non-emergenza- Anni 2022- 2028", l'AUSL è titolare e responsabile della funzione del servizio di MSA e MSL.

La COU regola, il servizio sotto il profilo operativo/funzionale con la responsabilità della gestione delle chiamate e la definizione della destinazione dei pazienti.

Di seguito sono espresse la dislocazione e le modalità di attivazione dell'attività assegnata direttamente dalla COU alla CRI per quanto riguarda il trasporto di pazienti dializzati dal proprio domicilio ai diversi centri dialisi e viceversa.

1) Dislocazione e modalità di assegnazione in gestione diretta di pazienti dializzati da trasportare con navette sanitarie - ED

Vista la ciclicità del trasporto di alcuni pazienti in trattamento di dialisi, le parti concordano sulla necessità di assegnare direttamente alla CRI di Bologna la gestione di quest'ultimi in modo da sfruttare economie di scala e di fidelizzare il rapporto fra il vettore e il particolare paziente.

Alla luce di ciò si ipotizza per l'anno 2022 un fabbisogno di trasporto, di 43 pazienti, per 210 movimenti settimanali e 10.920 annui da effettuarsi con navette sanitarie – ED.

Nella tabella sottostante si specificano il Distretto di domicilio del paziente e il centro dialisi di riferimento

Postazione	Distretto pazienti	Centro Dialisi	N° pazienti	N° movimenti Settimanali	N° movimenti annui
CRI Bologna	Bologna	Malpighi	10	54	2.808
CRI Bologna	Bologna	Bellaria	13	68	3.536
CRI Bologna	Bologna	Maggiore	3	16	832
CRI Bologna	Bologna	Sant'Orsola	3	12	624
CRI Bologna	Pianura Est	Bentivoglio	8	40	2.080
CRI Bologna	Pianura Ovest	Maggiore	2	6	312
CRI Bologna	Reno, Lavino, Samoggia	Malpighi	1	4	208
CRI Bologna	San Lazzaro di Savena	Bellaria	3	10	520

Chiaramente a fine anno si valuterà il turnover dei pazienti e l'effettivo movimento degli stessi che determineranno l'ammontare di attività da riconoscere a CRI.

2) Dislocazione e modalità di assegnazione in gestione diretta di pazienti dializzati da trasportare con navette sanitarie - EV

Vista la ciclicità del trasporto di alcuni pazienti in trattamento di dialisi, le parti concordano sulla necessità di assegnare direttamente alle CRI di Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Loiano., Gaggio Montano e Vergato la gestione di quest'ultimi in modo da sfruttare economie di scala e di fidelizzare il rapporto fra il vettore e il particolare paziente.

Alla luce di ciò si ipotizza per l'anno 2022 un fabbisogno di trasporto, di 8 pazienti, per 46 movimenti settimanali e 2.392 annui da effettuarsi con navette sanitarie – EV.

Nelle tabelle sottostanti si specificano il Distretto di domicilio del paziente e il centro dialisi di riferimento

Postazione	Distretto pazienti	Centro Dialisi	N° pazienti	N° movimenti Settimanali	N° movimenti annui
CRI Castel di Casio	Appennino Bolognese	Vergato	1	6	312

Postazione	Distretto pazienti	Centro Dialisi	N° pazienti	N° movimenti Settimanali	N° movimenti annui
CRI Castiglione dei Pepoli	Appennino Bolognese	Villa Nobili	1	6	312

Postazione	Distretto pazienti	Centro Dialisi	N° pazienti	N° movimenti Settimanali	N° movimenti annui
CRI Loiano	San Lazzaro di Savena	Malpighi	1	6	312
CRI Loiano	San Lazzaro di Savena	Bellaria	2	12	624

Postazione	Distretto pazienti	Centro Dialisi	N° pazienti	N° movimenti Settimanali	N° movimenti annui
CRI Gaggio Montano	Appennino Bolognese	Vergato	2	10	520

Postazione	Distretto pazienti	Centro Dialisi	N° pazienti	N° movimenti Settimanali	N° movimenti annui
CRI Vergato	Appennino Bolognese	Vergato	1	6	312

Chiaramente a fine anno si valuterà il turnover dei pazienti e l'effettivo movimento degli stessi che determineranno l'ammontare di attività da riconoscere a CRI.

3) Metodologia di modifica dell'assegnazione o/o delle modalità di servizio delle NS

In caso di variazioni nelle assegnazioni NS, e in particolare in caso di modifiche a:

- Turnover pazienti
- Modifica ciclica (monosettimanale, bisettimanale, trisettimanale)
- Centro dialisi di riferimento
- tipo di capacità assistenziale della NS (ED-EV)

la Centrale 118, o in subordine la CRI, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Trasporti Sanitari tramite PEC all'indirizzo daao@pec.ausl.bologna.it.

Tale PEC dovrà riportare in modo chiaro i dati originari e quelli risultanti dalla modifica; per esempio:

- Paziente X,Y = Centro dialisi originario: Maggiore -> Centro dialisi effettivo: Villa Chiara

(oppure in questo formato)

Paziente	Centro dialisi originario	Centro dialisi effettivo
X, Y	Maggiore	Villa Chiara



Allegato n. 6)

Descrizione delle attività di trattamento

Istruzioni per il Responsabile del trattamento dati

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - Art. 28, paragrafo 3, GDPR, a cura dell' AUSL di Bologna in qualità di Titolare del trattamento)

Categorie di interesse Utenti che necessitano di soccorso e/o trasporto sanitario
<ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche, utenti che necessitano di soccorso in emergenza e trasporto in ambulanza • persone fisiche, utenti che necessitano di trasporto sanitario , in ambulanza o con altri mezzi, fra diversi reparti dello stesso presidio ospedaliero • persone fisiche, utenti che necessitano di trasporto sanitario , in ambulanza o con altri mezzi, fra Ospedali o Strutture sanitarie diverse • persone fisiche, utenti che necessitano di trasporto sanitario , in ambulanza o con altri mezzi, dal reparto di ricovero al domicilio (Abitazione, RSA, ecc.) • persone fisiche, utenti che necessitano di trasporto sanitario , in ambulanza o con altri mezzi, dal Pronto soccorso al domicilio (Abitazione, RSA, ecc.) • persone fisiche, utenti che necessitano di trasporto sanitario , in ambulanza o con altri mezzi, dal proprio domicilio (Abitazione, RSA, ecc.) a diverse strutture ambulatoriali pubbliche o private accreditate e viceversa • persone fisiche, che necessitano di trasporto sanitario , in ambulanza o con altri mezzi dal proprio domicilio (Abitazione, RSA, ecc.) ai Centri dialisi e viceversa
Tipo di dati personali oggetto di trattamento (indicare se dati comuni, categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati)
<ul style="list-style-type: none"> • dati comuni, categorie di dati particolari relativi alla salute • • • • • • •
Oggetto, natura e finalità del trattamento (ad es. descrizione sintetica del servizio di trattamento dati reso dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o fare specifico rinvio all' oggetto del contratto principale - se presente - stipulato con il Responsabile del trattamento: esecuzione di servizi in ambito sistemi informativi)
<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione e dell'attività di trasporto sanitario • Gestione e archiviazione schede cartacee intervento BLS – attività in emergenza • • • •

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto della convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e della presente convenzione, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudo-anonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, della convenzione o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto della convenzione dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;

- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzata da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo **privacy@ausl.bologna.it**.

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, la convenzione di riferimento, nonché la determinazione/deliberazione del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

Via Massarenti, 9 c/o Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, 40138 Bologna, mail dpo@aosp.bo.it, pec dpo@pec.aosp.bo.it.

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito)

commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del convenzione/accordo/contratto.

Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto della convenzione comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alle suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto della presente convenzione, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto della presente convenzione, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

